



REGOLAMENTO CONFEDERALE

Approvato dalla Giunta esecutiva il 30 maggio 2024

Articolo 1 – Regolamento del logo di Confartigianato Imprese (Art.2.4 Statuto.)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del logo Confartigianato-Imprese per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento delle componenti del Sistema Confartigianato-Imprese. In quanto contenenti specifiche condizioni per l'utilizzo del logo confederale, le disposizioni del presente articolo non sono derogabili dalle Associazioni territoriali in ragione della loro adesione alla Confederazione
2. L'adozione della denominazione "Confartigianato-Imprese" e del logo confederale è indispensabile per definire il Sistema confederale così come descritto nello Statuto. Denominazione e logo, seguiti dall'indicazione specifica della struttura cui si riferiscono, devono identificare gli uffici e le sedi delle componenti del Sistema di cui all'art. 2.1.
3. La fruizione del valore del logo e dei servizi correlati è vincolata al rispetto delle regole statutarie, la cui violazione genera danno reputazionale per il Sistema nel suo complesso e per le sue singole componenti.
4. La rappresentazione del logo con la descrizione e i principali dati tecnici sono contenuti nel "Manuale d'uso del logo della Confartigianato-Imprese", che è messo a disposizione nel sito internet confederale per favorirne la corretta fruizione da parte dei soggetti che, previa autorizzazione, devono riprodurre il logo. Il Segretario generale può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche che si rendessero necessarie per comprovati motivi tecnici.
5. Il logo confederale può essere usato esclusivamente dai soggetti del Sistema confederale di cui all'art. 2.1 dello Statuto. Nel caso degli organismi collaterali e degli enti strumentali l'obbligo sussiste quando siano controllati.
6. L'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dalla Confederazione nazionale per iniziative di carattere nazionale. L'autorizzazione all'utilizzo del logo in sede territoriale e la responsabilità della verifica del corretto utilizzo competono alle Associazioni territoriali o alle Federazioni regionali, in relazione alla valenza territoriale delle iniziative assunte o delle azioni intraprese. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica per cui viene autorizzato e solo per il periodo corrispondente.
7. La riproduzione o l'utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento comportano l'immediata revoca del diritto all'utilizzo del logo e l'attivazione delle tutele di legge.
8. In caso di concessione di patrocinio, patronato o premio, la relativa deliberazione autorizza contestualmente l'uso del logo. Il soggetto autorizzato è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso del logo della Confartigianato-Imprese".
9. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva della Confartigianato-Imprese – Confederazione nazionale, che provvede alla tutela del logo da contraffazioni o alterazioni, o da utilizzo improprio, scorretto o fraudolento intraprendendo tutte le azioni necessarie.

10. Le Associazioni territoriali e le Federazioni regionali – se opportuno o necessario in modo congiunto con la Confederazione nazionale – sono altresì legittimate, in relazione alle iniziative assunte ed alle autorizzazioni conferite in sede territoriale, ad intraprendere ogni azione necessaria alla tutela del logo da contraffazioni o alterazioni, o da utilizzo improprio, scorretto o fraudolento.

11. (Utilizzo del logo in Internet) Il link da parte di altri siti al sito della Confartigianato-Imprese è consentito utilizzando esclusivamente la denominazione “Confartigianato-Imprese”, nonché a condizione che i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.

12. È vietato – in assenza di espressa autorizzazione – l’inserimento di pagine del sito Confartigianato-Imprese all’interno della struttura del sito ospitante, così come il link diretto a pagine interne del sito Confartigianato-Imprese. Le medesime prescrizioni valgono per i siti delle componenti del Sistema Confartigianato-Imprese, che sono comunque titolari della competenza al rilascio dell’autorizzazione. L’utilizzo del logo come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato secondo la procedura descritta nel presente regolamento, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche.

13. Nella riproduzione del logo deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile la Confartigianato-Imprese, o le componenti del Sistema Confartigianato interessate, dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

14. La Confartigianato-Imprese o le componenti del Sistema si riservano di modificare il proprio sito in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Articolo 2 – Gli ambiti territoriali delle Associazioni aderenti (Art. 7 Statuto)

1. L’obiettivo del ridisegno del sistema territoriale della Confartigianato-Imprese è la razionalizzazione della rete confederale, al fine di consentire un’adeguata attività di rappresentanza e servizio, anche promuovendo economie di scala.

2. Nel presente regolamento vengono definiti i criteri e modalità per il ridisegno del sistema territoriale della Confartigianato-Imprese come previsto dall’art. 7.5 dello Statuto, secondo le indicazioni di cui alla delibera dell’Assemblea confederale n. 2/2014 del 30 ottobre 2014.

3. Nell’individuazione degli ambiti territoriali si dovrà tener conto dei seguenti parametri per l’omogeneità del sistema:

- a) la numerosità delle imprese presenti nei territori;
- b) il rispetto dei principi di sostenibilità economica delle strutture;
- c) il rispetto della contiguità territoriale e la coerenza con le logiche di area metropolitana e area vasta;
- d) la considerazione delle caratteristiche socio-economiche e geografiche dei territori, della loro affinità e complementarietà geo-economica, nonché della dimensione identitaria, culturale e storico-geografica degli stessi;
- e) la salvaguardia delle tradizionali capacità e delle caratteristiche di presenza diffusa sul territorio del sistema associativo confederale;
- f) la garanzia della presenza di almeno un’Associazione per Regione;

4. Al fine dell'attuazione dell'art. 7 dello Statuto le Federazioni regionali e le Associazioni territoriali dovranno entro il 31 luglio 2015 procedere alla verifica della ricaduta sul territorio dell'offerta associativa e ad una possibile ottimizzazione ed evoluzione. Verrà considerata prioritariamente la necessità di costituire forme adeguate di rappresentanza nelle Città metropolitane. Della verifica anzidetta dovrà essere inviata relazione alla Presidenza confederale.

5. Le premialità per le aggregazioni di associazioni previste dall'articolo 7, comma 6, dello Statuto sono definite quali forme di agevolazione economica e contributiva, anche sulla base dei costi per i progetti di aggregazione.

Articolo 3 – Processo di unificazione delle Associazioni nel medesimo ambito territoriale (Art. 8 Statuto)

1. Il processo per l'unificazione delle strutture associative che insistono sul medesimo ambito territoriale disposta dall'articolo 6 comma 2 e 8, comma 1 dello Statuto, dovrà essere formalmente concluso entro il 31 dicembre 2026.

2. La non osservanza dei termini anzidetti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 comma 1 e 11 comma 4 dello Statuto. L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata nei confronti di entrambe le Associazioni inadempienti. Tuttavia, nel caso di rifiuto delle proposte di unificazione o dei progetti di ridefinizione territoriale avanzati dalla Federazione regionale da parte solo di una delle Associazioni, l'applicazione delle sanzioni avverrà esclusivamente nei confronti di essa, salvo diverso parere espresso dalla Federazione regionale.

3. Nel processo di unificazione, le Associazioni territoriali sono affiancate dalla Federazione regionale, che potrà anche proporre alla Giunta la concessione di specifiche premialità.

Articolo 4 - Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese – norme di procedura (Art. 9.3 Statuto)

1. Per quanto riguarda la trasmissione della documentazione a corredo della domanda di adesione, si intendono valide tutte le modalità di comunicazione alla Confederazione nazionale. Nel caso di documenti trasmessi per email o telefax, o comunque in formato elettronico, la Confederazione nazionale può sempre richiedere l'invio di copie originali o autenticate.

2. La decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 9 dello Statuto confederale si intende dal momento di ricevimento della domanda.

3. Alla data di approvazione del presente Regolamento tutte le adesioni in essere delle Associazioni territoriali si intendono attive e confermate.

Articolo 5 - Rappresentatività Associazioni – parametri minimi e tempi di adeguamento (Art. 12.1 Statuto)

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la soglia minima di rappresentatività delle Associazioni territoriali è data dal rispetto di una delle seguenti condizioni alternative:

- a) 700 soci
- b) 5% del numero delle micro e piccole imprese presenti nel territorio
- c) 5% del valore aggiunto complessivamente dichiarato in sede di ultimo rinnovo della locale Camera di commercio.

2. In mancanza del raggiungimento del parametro di cui al comma 1, su istanza dell'Associazione e previo parere della Federazione regionale di competenza, la sufficiente rappresentatività di un'Associazione territoriale può essere certificata dalla Giunta esecutiva confederale – anche

mediante il ricorso ad una valutazione compiuta da esperti individuati allo scopo – sulla base dei parametri relativi alle caratteristiche del contesto imprenditoriale ed organizzativo del territorio di riferimento. In particolare:

- a) sostenibilità economico-finanziaria dell'Associazione e congruità delle attività di servizio;
- b) numerosità delle imprese del territorio e caratteristiche dell'economia locale;
- c) presenza di altre Associazioni di rappresentanza imprenditoriale sul territorio e loro consistenza;
- d) attività associative di rappresentanza e servizio svolte nei confronti delle persone con gli strumenti di sistema per il sociale (ANAP-INAPA-CAAF-ANCoS).

3. Nel caso in cui non si riscontrino le condizioni di cui al comma precedente, la Giunta può individuare, sentita la Federazione regionale, un percorso di adeguamento progressivo al parametro minimo di rappresentatività, anche prospettando interventi di sviluppo e di progressiva aggregazione territoriali, assegnando gli opportuni termini

4. Le situazioni esistenti alla data di approvazione delle presenti modifiche regolamentari devono essere adeguate entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 6 – Aggiornamento annuale della composizione degli organi e del numero degli associati (Art. 13.1 lett. c) Statuto)

1. Il termine annuale per l'invio dell'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi e del numero degli associati è fissato nel 30 settembre.

Articolo 7 – Segretari del sistema Confartigianato Imprese (Art. 24.5 Statuto)

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 24 commi 4 e 5 dello Statuto, il Segretario di un'Associazione territoriale, di una Federazione regionale o della Confederazione, deve essere nominato tra soggetti:

- a) di elevata qualificazione;
- b) con competenza specifica in campo manageriale e di programmazione;
- c) che abbiano maturato esperienza per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nell'ambito delle libere professioni o in posizioni di responsabilità presso enti o società di adeguato rilievo; costituiscono titolo preferenziale le esperienze maturate nel Sistema confederale o in Organizzazioni similari;
- d) che abbiano adeguata motivazione personale, etica associativa e una idonea conoscenza del Sistema confederale, dei suoi valori, obiettivi, strumenti e relazioni;
- e) che non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- f) che si impegnino formalmente al rispetto del Codice Etico della Confederazione;
- g) che seguano, regolarmente e a pena di decadenza dell'iscrizione, il programma di formazione continua di cui al presente articolo, anche in modalità da remoto, maturando annualmente i prescritti crediti formativi.

La partecipazione alla formazione organizzata dalle Federazioni regionali, qualora riconosciuta con nota del Segretario Generale, vale per la maturazione dei crediti formativi.

2. Solo i soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'Elenco dei Segretari del Sistema Confartigianato-Imprese ed essere quindi formalmente nominati tali.

3. L'iscrizione nell'Elenco avviene a seguito di accettazione della domanda, che deve pervenire alla Confederazione corredata di tutta la documentazione necessaria.
4. La valutazione dei requisiti è compiuta da un Comitato composto dal Segretario generale e da quattro Segretari del Sistema Confartigianato Imprese (2 territoriali e 2 regionali) nominati dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente. L'incarico è gratuito ed il mandato del Comitato è di un quadriennio rinnovabile.
5. La risposta in merito alla domanda di iscrizione avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'iter istruttorio prevede la valutazione da parte del Comitato, eventualmente integrata da un colloquio con il candidato stesso.
6. L'iscrizione dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di accoglimento della richiesta; trascorso questo termine l'iscrizione decade se il soggetto non ricopre ufficialmente il ruolo di Segretario con espressa comunicazione delle rispettive Organizzazioni e nelle modalità previste dallo Statuto (artt. 11 e 16). È fatta salva la possibilità di rinnovo previa la ripetizione della procedura.
7. Nel caso di soggetti cui sono temporaneamente attribuite le funzioni ma non la carica di Segretario, le relative Associazioni/Federazioni devono, nel termine di 2 anni, stabilizzarne il ruolo, ai sensi dei commi 1 lettere c) degli articoli 11 e 16 dello Statuto, per un periodo congruo e definito, al fine di assicurare agli interessati il permanere della propria iscrizione nell'Elenco, salvo i casi di giustificata necessità certificati dal Comitato e fatto salvo quanto disposto dal comma 6.
8. L'iscrizione nell'Elenco, per tutti i soggetti incaricati o in attesa di incarico, decade, come previsto al comma 1, lettera g), se non vengono conseguiti i crediti formativi stabiliti; lo stato di iscrizione può essere ripristinato, per una sola volta, se nell'anno successivo il soggetto consegue la quota necessaria di crediti.
9. Ai fini del mantenimento dello stato di iscrizione la formazione è così regolamentata:
 - a) è necessario l'ottenimento almeno del 70% dei crediti formativi messi a disposizione nell'anno solare, che possono essere acquisiti mediante la frequenza obbligatoria alle Consulte tecniche dei Segretari, nonché alle altre attività confederali o regionali organizzate anche o solo per i Segretari;
 - b) con nota del Segretario Generale viene stabilito il numero di crediti formativi attribuiti ad ogni tipologia di attività;
 - c) negli inviti o nelle convocazioni sarà indicato se le attività daranno luogo a crediti formativi;
 - d) nel caso delle iscrizioni effettuate in corso di anno, il computo dei crediti minimi necessari per il primo anno di iscrizione viene ricalcolato dal Comitato tecnico di valutazione in ragione del periodo e delle circostanze;
 - e) per gli iscritti all'Elenco che non ricoprono il ruolo è obbligatoria, per il mantenimento dell'iscrizione fino a successiva revisione o acquisizione di incarico, la partecipazione alle iniziative formative che saranno segnalate dalla Segreteria Generale; all'atto dell'assunzione formale dell'incarico, il soggetto dovrà partecipare alla formazione confederale specifica per i nuovi Segretari;
10. Oltre ai casi di decadenza di cui al presente articolo, la cancellazione dall'Elenco è disposta dal Comitato nei seguenti casi:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) alla cessazione dell'attività lavorativa;
 - c) qualora venga accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti di iscrizione.
11. Il Comitato effettua verifiche biennali circa il possesso dei requisiti richiesti da parte degli iscritti ai fini della revisione dell'Elenco e dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione.

Articolo 8 – Formazione Dirigenti (Art. 24.1 Statuto)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 24 dello Statuto saranno realizzati a livello nazionale, regionale e territoriale, anche in modalità da remoto, con il coordinamento della Scuola di Sistema confederale e secondo programmi comuni, con i seguenti contenuti minimi:

- a) conoscenza del Sistema e delle sue regole;
- b) deontologia associativa;
- c) competenze trasversali di base;
- d) approfondimenti tematici sulle materie di attualità e di maggiore interesse per le azioni di lobby del Sistema Confederale.

Articolo 9 – Requisiti per ricoprire cariche confederali – disposizioni interpretative (Articolo 24.2 Statuto)

1. il requisito di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), seconda parte, dello Statuto si interpreta nel senso che il soggetto deve avere versato l'intero contributo di sistema nell'anno in corso ed almeno nel biennio precedente o, se più recente, dalla data di adesione alla Confederazione.

2. La Giunta confederale verifica ogni due anni la regolarità nel pagamento del contributo di sistema e, in caso di rilevata irregolarità, notifica tempestivamente all'interessato la richiesta di regolarizzazione da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata regolarizzazione nei termini autorizzati dalla Confederazione comporta l'automatica decadenza di cui all'articolo 24, comma 3, dello Statuto e la sospensione dall'esercizio del diritto di voto attivo negli altri casi.

3. in applicazione dell'art. 1 comma 2 dello Statuto Confederale, non possono ricoprire cariche di rappresentanza nel Sistema confederale gli iscritti agli albi e agli ordini professionali che svolgano in forma esclusiva l'attività libero-professionale

Articolo 10 – Abbinamento INPS dei soci a favore della Confederazione ed azioni promozionali per il tesseramento – disposizioni interpretative (Art. 14 co. 4 Statuto)

1. Il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 14 dello Statuto per l'abbinamento del socio a favore della Confederazione, secondo la convenzione stipulata con l'INPS, a valere per l'anno successivo, va interpretato come esteso all'effettiva conclusione della procedura prevista dalla Convenzione stessa e dalla relativa regolamentazione e/o prassi applicativa.

2. Resta fermo quanto stabilito dallo Statuto relativamente alla natura del contributo dovuto da ogni socio alla Confederazione ed all'obbligo per le Associazioni territoriali, previsto e sanzionato dallo Statuto, di assicurarne la riscossione per la Confederazione quale elemento fondamentale del rapporto associativo dell'impresa con il Sistema confederale stabilito dall'articolo 3 dello Statuto.

3. Al fine di incentivare l'iscrizione di nuovi soci è possibile realizzare, con deliberazione della Giunta esecutiva, azioni straordinarie che prevedano la possibilità di utilizzare, per un tempo definito e indicato nella deliberazione stessa, quote associative promozionali di minore importo rispetto a quello fissato in via ordinaria dall'Assemblea confederale, nonché stabilire adeguate forme di premialità.

Articolo 11 – Invio alla Confederazione dei bilanci delle Associazioni e delle Federazioni regionali (Art. 13.1, lett. d) – Art. 16.2 Statuto)

1. I bilanci raccolti ai sensi degli articoli 13, comma 1, lett. d) e 16 comma 2 dello Statuto vengono riclassificati secondo criteri omogenei, se necessario con approfondimenti e attività di auditing, per le seguenti finalità:
 - a) realizzare analisi di carattere generale per conoscere e monitorare l'andamento dell'intero Sistema Confartigianato-Imprese, i suoi risultati economici e la sua tenuta finanziaria, nonché per individuare le possibili contromisure a livello generale in caso di crisi, o altre iniziative necessarie.
 - b) supportare Associazioni e Federazioni nell'analisi delle proprie situazioni economico-finanziarie, anche al fine di prevenire l'insorgere di crisi a danno della struttura stessa e dell'intero Sistema confederale;
2. I dati vengono trattati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e, per quanto riguarda le analisi di carattere generale, in forma anonima e secondo criteri statistici. I risultati di tale attività vengono diffusi al Sistema entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della raccolta.
3. Se necessario, potrà essere utilizzata per le attività di cui al presente articolo la consulenza di soggetti esterni di comprovata indipendenza e professionalità.
4. In caso di inadempimento nei termini, dovuto a motivi oggettivi e comprovati, è possibile regolarizzare nell'anno successivo.

Articolo 12 – Cause di esclusione dal Sistema – disposizioni interpretative (Art. 51, comma 1, lettera b) Statuto)

1. All'articolo 51, comma 1 lett. b), per "problemi di funzionamento contrastanti con la presenza nel Sistema Confartigianato-Imprese" si intendono i problemi di natura organizzativa, economica o funzionale che impediscono una corretta, utile e tempestiva azione associativa, a danno degli associati e del Sistema confederale.

Articolo 13 - Sistema sanzionatorio: definizione delle procedure applicative (art. 11 comma 4 Statuto)

1. La Confederazione svolge, anche in collaborazione o per il tramite delle Federazioni regionali, azione di informazione ed accompagnamento delle Associazioni nell'adeguamento alle regole comuni, in attuazione del principio partecipativo alla base del rapporto associativo.
2. Quando vengano rilevate possibili violazioni, individuali, collettive o associative, delle fattispecie sanzionate dall'articolo 11, comma 4 dello Statuto, il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, pone la questione alla Giunta, che ne valuta la rilevanza disponendo eventualmente ulteriori passaggi istruttori, inclusa la richiesta al Presidente di inviare uno o più Osservatori.
3. La Giunta può stabilire in via generale criteri di graduazione della rilevanza delle fattispecie sanzionate.
4. In via interpretativa, la "limitazione dei diritti di elettorato passivo" indicata all'articolo 11 comma 4 dello Statuto confederale equivale alla non possibilità di concorrere all'assunzione di incarichi elettivi a livello nazionale e regionale o, nel caso di incarichi già assunti, alla loro sospensione per il periodo indicato dalla delibera della Giunta e a far data dalla stessa.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 14 – Rapporto tra norme nazionali e locali – omogeneità Statuti territoriali e regionali

1. Il patto associativo che lega Imprese, Associazioni Territoriali, Federazioni Regionali e Confederazione si fonda sull'adesione libera e responsabile, con la conseguente aderenza di tutte le parti ad un solo ordinamento di Sistema (composto da Statuto, Regolamento di attuazione dello Statuto, Regolamento delle Categorie, Codice Etico).
2. Restano lasciate all'autonoma regolamentazione delle singole parti del Sistema le fattispecie peculiari, come – a titolo di esempio – la struttura degli organi e le modalità di presenza territoriale.
3. Gli Statuti delle Associazioni aderenti e delle Federazioni regionali debbono prevedere:
 - a) dichiarazione di adesione alla Confederazione (per le Associazioni), di accettazione dello Statuto confederale, dei Regolamenti, del Codice etico e delle deliberazioni degli organi confederali; di accettazione della clausola arbitrale;
 - b) oggetto sociale, ambito di rappresentanza, valori e scopi, previsti dallo Statuto confederale;
 - c) norme idonee a garantire meccanismi di democrazia nell'elezione degli organi e ad assicurare adeguata rappresentanza agli associati (ed alle Associazioni nel caso delle Federazioni regionali) mediante criteri di composizione e di votazione che salvaguardino la proporzionalità rispetto al numero dei soci ed ai territori rappresentati, pur nelle diverse formule organizzative;
 - d) requisiti di eleggibilità alle cariche, durata e numero dei mandati elettivi e norme sulle incompatibilità previsti dalle regole confederali;
 - e) previsione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico.
4. Le Associazioni aderenti e le Federazioni regionali devono comunicare preventivamente alla Confederazione le modifiche da apportare ai propri Statuti, che potranno essere deliberate dagli organi se la Giunta non ne abbia rilevato l'incompatibilità con la normativa confederale entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende positivo.
5. Le modifiche per l'adeguamento degli Statuti delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali devono essere apportate nel termine di 12 mesi dall'approvazione delle norme e comunicate alla Confederazione (articolo 13 dello Statuto).
6. L'adesione al Sistema confederale comporta che, in caso di assenza o difformità di regolamentazione tra gli Statuti associativi e lo Statuto confederale, si applica quest'ultimo.
7. L'avvio del percorso di rinnovo degli Organi delle Associazioni e delle Federazioni deve essere comunicato contestualmente alla Confederazione, che potrà chiedere approfondimenti e verificarne, anche attraverso Osservatori, la correttezza delle modalità e la rispondenza alle regole.
8. Alle riunioni degli Organi in funzione elettiva delle Associazioni e delle Federazioni dovranno essere invitati, rispettivamente, la Federazione regionale e la Confederazione.
9. Entro il termine del 31 dicembre 2028 dovranno essere allineati, secondo un programma stabilito dall'Assemblea confederale, i rinnovi di tutte le cariche delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali, con l'obiettivo di rendere omogenei i ruoli all'interno del Sistema confederale

Articolo 15 – Indicazione delle incompatibilità istituzionali (Art. 25 Statuto)

1. Le cariche istituzionali per le quali sussistono le incompatibilità di cui allo Statuto sono:
 - a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario;
 - b) Presidente, Assessore, Consigliere regionale;
 - c) Presidente, Consigliere, Assessore provinciale;
 - d) Sindaco, Consigliere comunale, Assessore in Comuni capoluoghi di provincia o città metropolitana, o in Comuni con più di 50.000 abitanti, salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dagli organi direttivi delle Federazioni Regionali o delle Associazioni Territoriali, secondo competenza.

Articolo 16 – Assemblea: norme di partecipazione e delega; procedure per votazioni ed elezioni (Art. 30 Statuto)

1. Le Associazioni aderenti e l'ANAP nazionale, ricevuta la convocazione all'Assemblea confederale, provvedono alla designazione dei propri partecipanti alla stessa con diritto di voto, utilizzando esclusivamente i formulari predisposti e inviati dalla Confederazione nazionale.
2. Le indicazioni degli aventi diritto al voto e/o la delega del Presidente debbono essere comunicate alla Confederazione nazionale per iscritto, entro i termini e secondo le modalità fissati nel relativo avviso di convocazione.
3. Le persone che prendono parte all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto devono essere in regola con il pagamento del contributo di sistema (art. 29 comma 2 Statuto).
4. Garantendo la libera espressione di ogni opinione e nel rispetto della necessità di un equilibrato svolgimento delle riunioni, di norma gli interventi in Assemblea sono contenuti in 5 minuti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
5. Le Mozioni devono essere presentate per iscritto alla Presidenza dell'Assemblea prima della conclusione del punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.
6. Gli emendamenti alle modifiche statutarie o regolamentari devono pervenire alla Presidenza confederale tassativamente nel termine all'uopo indicato dalla Giunta.
7. Le candidature per l'elezione del Presidente confederale devono essere formalizzate alla Presidenza confederale, assieme al relativo programma, almeno due mesi prima dalla scadenza naturale del mandato.

Articolo 17 – Ulteriori modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi confederali mediante collegamento da remoto.

1. Le riunioni degli Organi confederali che si dovessero tenere da remoto, con partecipazione degli intervenuti mediante collegamento telematico audio e/o video, dovranno essere svolte secondo le seguenti modalità:
 - a) a prescindere dalla soluzione tecnica adottata, deve essere consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) parimenti, deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) nell'avviso di convocazione devono essere indicate le piattaforme e le modalità tecniche di partecipazione alla riunione onde consentire al Presidente, con il supporto della Segreteria degli Organi, di rendere agevole l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, per garantire la fluidità di svolgimento dell'adunanza.
2. Nel caso si dovesse procedere a votazioni segrete, si potrà fare ricorso ai servizi di un Notaio che raccolga i voti degli intervenuti alla riunione, entro un intervallo di tempo prestabilito e di norma mediante l'impiego di un indirizzo di posta elettronica certificata dedicata dallo stesso controllato.
3. Nel caso si procedesse allo svolgimento di riunioni in modalità mista, con possibilità di partecipazione in presenza o mediante collegamento da remoto, si applicheranno le norme sopra riportate per le diverse modalità di partecipazione.
4. A seconda delle modalità tecniche scelte per lo svolgimento di qualsiasi riunione e delle votazioni, potranno essere fissate, nel rispetto dei principi statutari e delle procedure indicate nel presente Regolamento, ulteriori e/o specifiche modalità di volta in volta precisate preventivamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 18 – Requisiti per la designazione da parte della Giunta dei rappresentanti confederali in Enti ed Istituzioni (Art. 31 Statuto)

1. La Giunta Esecutiva, nel designare i rappresentanti della Confartigianato-Imprese presso Enti, Amministrazioni ed Istituzioni in genere, è tenuta a seguire i seguenti criteri preferenziali:

- a) di norma non si può assumere più di un incarico;
- b) di norma non si può essere immediatamente ridesignati dopo due mandati consecutivi nello stesso Organismo.

2. Ogni rappresentante deve relazionare periodicamente al Presidente confederale circa l'attività svolta dall'Organismo di cui fa parte. La reiterata inadempienza costituisce causa di revoca del mandato da parte della Giunta Esecutiva.

Articolo 19 - Deleghe e indennità di carica (Artt. 34 e 35 Statuto)

1. Le deleghe che il Presidente può conferire ai Vice-Presidenti ed ai membri di Giunta sono revocabili in qualsiasi momento.

2. Le attività relative alle deleghe debbono essere svolte sempre in accordo con il Presidente e nell'ambito degli indirizzi e delle linee politiche dati dagli Organi della Confederazione.

3. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda l'utilizzo della Sede nazionale, d'intesa con il Segretario generale.

4. Al Presidente confederale ed ai Vice-Presidenti spetta una indennità di carica, il cui importo è stabilito nel bilancio confederale.

5. Possono essere attribuite indennità di funzione a Dirigenti delegati dal Presidente, per incarichi di particolare impegno e con deliberazione della Giunta esecutiva.

Articolo 20 – Organismi di supporto al Segretario Generale (Art. 39.2 Statuto)

1. Il Segretario generale, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale della consultazione e dell'apporto dei Segretari delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali, riuniti nella Consulta tecnica.

2. Il Segretario generale riunisce periodicamente i Segretari regionali, anche e soprattutto per l'analisi dell'andamento delle politiche e delle azioni regionali.

3. Il Segretario Generale, oltre al Comitato di Segreteria, può avvalersi dell'apporto di Comitati e/o Gruppi di lavoro formati da persone dallo stesso scelte tra i Segretari delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali ed esperti delle materie in questione.

Articolo 21 – Norma transitoria – Entrata in vigore delle modifiche

1. Qualora non previsto diversamente in singole disposizioni, le modifiche al presente Regolamento si applicano a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.